

# Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

## LA RASSEGNA DI OGGI 9/01/2024

La newsletter  
quotidiana in PDF  
riservata agli Abbonati  
di Commercialista  
Telematico.com

<i>Publicato in G.U. il Decreto attuativo della delega fiscale sulla riforma dell'Irpef</i>	<b>3</b>
<i>Superbonus al 70%, le novità 2024: previsto un fondo per i redditi bassi</i>	<b>8</b>
<i>Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2023</i>	<b>10</b>
<i>Assegno unico e universale per i figli a carico: annualità 2024</i>	<b>11</b>
<i>Sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà</i>	<b>13</b>
<i>Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2024</i>	<b>14</b>
<i>Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</i>	<b>15</b>
<i>Indennità antitubercolari: importi da corrispondere per l'anno 2024</i>	<b>16</b>
<i>Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi pagamenti</i>	<b>17</b>
<i>SFL: indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico</i>	<b>18</b>
<i>Inserito Comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco Comuni i cui terreni sono interamente esenti dall'IMU</i>	<b>22</b>

<b>Contributi editoria anno 2023: domande fino al 31 gennaio</b>	<b>23</b>
<b>Navi iscritte nei registri UE, attività accessorie agevolabili</b>	<b>25</b>
<b>Classificazione dei prodotti a fini doganali: la Nomenclatura Combinata per il 2024</b>	<b>27</b>
<b>Pubblicati in G.U. i Decreti Legislativi su Statuto del contribuente e adempimento collaborativo e modifica del contenzioso tributario</b>	<b>30</b>
<b>Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024: i nuovi importi del canone dovuto per l'anno 2024 per le varie casistiche</b>	<b>31</b>

## **Pubblicato in G.U. il Decreto attuativo della delega fiscale sulla riforma dell'Irpef**

È ufficiale la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali.

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda viene calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%.

Il **D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023**, attuativo della Legge 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) in materia di IRPEF, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023**.

Oltre alla riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF stabilita dall'art. 1, sono previste alcune misure in materia di addizionali regionali e comunali.

In particolare, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti per il periodo d'imposta 2024, l'art. 3 del DLgs. 216/2023 prevede in primo luogo il differimento al **15 aprile 2024**:

- del termine di cui all'art. 50 comma 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per il periodo d'imposta 2024 (termine ordinariamente previsto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce);
- del termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il periodo d'imposta 2024, in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all'art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.

Il differimento al **15 aprile 2024** dei termini per l'approvazione delle aliquote delle addizionali regionali e comunali 2024 consente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di "recepire" la nuova struttura degli scaglioni IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 2024.

L'art. 3 del DLgs. 216/2023 prevede però anche la possibilità per i suddetti soggetti, per il periodo d'imposta 2024, di non adeguarsi alla nuova articolazione. Infatti, a differenza di

quanto previsto nel testo originario del D.Lgs., trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri, l'art. 3 prevede altresì che, per il solo periodo d'imposta 2024, sempre entro il termine del 15 aprile 2024, le Regioni, le Province autonome e i Comuni possano determinare aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 comma 1 del TUIR nella versione applicabile per il periodo d'imposta 2023, mantenendo quindi l'articolazione nei quattro scaglioni. In via ordinaria, infatti, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, sia le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 68/2011) che i Comuni (ai sensi dell'art. 1 comma 11 del DL 138/2011) possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La disposizione relativa alla possibilità, per le addizionali regionali e comunali, di mantenere gli scaglioni vigenti prima della modifica non era prevista nell'ultima riforma dell'IRPEF, stabilita dall'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale aveva ridotto gli scaglioni di reddito e le relative aliquote da cinque a quattro: in tal caso, infatti, le aliquote delle addizionali regionali e comunali potevano essere differenziate esclusivamente in relazione ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF, senza alcuna deroga a quanto ordinariamente previsto.

In relazione al nuovo termine del 15 aprile 2024, nel caso in cui entro tale data non vengano approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali in relazione ai nuovi (o "vecchi") scaglioni IRPEF, per il solo periodo d'imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

Riguardo ai Comuni, si applicano le aliquote delle addizionali comunali vigenti per il periodo d'imposta 2023 anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23/2011, ossia entro il 20 dicembre 2024 (anno a cui la delibera si riferisce).

### ***Addizionali regionali da trasmettere entro il 15 maggio***

Quanto alle addizionali regionali, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 216/2023 differisce, per il solo anno 2024, il termine entro cui le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati contenuti nei provvedimenti di variazione, al fine della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico. Tale termine, di cui all'art. 50 comma 3 del D.Lgs. 446/97, previsto in via ordinaria entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, è differito al 15 maggio 2024. Si ricorda a tal proposito che il

mancato inserimento nel suddetto sito dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

### ***Riforma fiscale Irpef: le nuove regole 2024***

Viene, tra l'altro, prorogato per regioni, comuni e province autonome di Trento e Bolzano il termine per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova disciplina dell'imposta.

In vigore dall'ultimo giorno del 2023, il decreto legislativo n. 216/2023 dispone l'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa, vi sono la previsione di tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

### ***Articolo 1 - Revisione della disciplina dell'Irpef***

Il decreto prevede, per l'anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell'imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:

- a) fino a 28mila euro, 23%
- b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
- c) oltre 50mila euro, 43%.

Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro. Il decreto dispone, inoltre, che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti.

### ***Articolo 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali***

Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per

il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro. Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

### ***Articolo 3 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef alla nuova disciplina dell'Irpef***

Il Dlgs prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza. Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l'addizionale comunale all'Irpef.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef.

### ***Articolo 4 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni***

Il decreto prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nonché delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).

L'agevolazione, prosegue il decreto, spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

La norma precisa che il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo – specifica il decreto - è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile all'incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, previsti nell'Allegato 1 al decreto.

Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni precedenti, mentre, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

### ***Articolo 5 - Abrogazioni***

Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Superbonus al 70%, le novità 2024: previsto un fondo per i redditi bassi

Per i cantieri già avviati mantenuta la detrazione al 110% sui lavori asseverati entro il 31 dicembre 2023, mentre per le opere da realizzare si applicano le nuove aliquote.

A partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus si riduce al 70%, nel 2025 scenderà al 65%.

Sanatoria per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre. Istituito, inoltre, un fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15mila euro destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale fissata nella misura del 70% ma solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60%.

L'originaria maxi-detrazione al 110% sarà mantenuta solo per gli interventi realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.

Sono, in sintesi, le novità sui bonus edilizi contenute nel **D.L. n. 212/2023**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023**.

Nel dettaglio, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020) sulla base di Stato avanzamento lavori (Sal) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti ai fini del Superbonus nella misura del 110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati, anche se non risulta ancora soddisfatto il necessario requisito del miglioramento di due classi energetiche.

In pratica per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l'asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110 per cento.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% è previsto inoltre un fondo povertà, istituito per i cittadini con un basso Isee (15mila euro) che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.

Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e non concorre alla formazione della base imponibile. Il decreto prevede, inoltre, ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tra le novità, i contribuenti potranno fruire una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre

2025, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici), inoltre, deve risultare da apposita asseverazione e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con *“bonifico parlante”*.

Infine, è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del Dl n. 212/2023 in commento, il titolo abilitativo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2023

Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (anno 2023).  
Aggiornamenti per gli anni 2016-2021.

Il **Dipartimento delle Finanze**, il **02.01.2024**, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze il documento che aggiorna la Relazione 2023 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per gli anni 2016-2021 a seguito della revisione dei Conti Nazionali apportata dall'Istat.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Assegno unico e universale per i figli a carico: annualità 2024

Continuità delle domande già presentate e nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno Continuità delle domande di AUU in stato di “*accolta*” presentate in annualità precedenti.

Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).

Pertanto, per l’annualità 2024, l’INPS, con il **messaggio n. 15 del 02-01-2024**, comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decadenza, revocata, rinunciata o respinta. Si precisa che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata.

In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in **modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica**, tramite l’apposito servizio online (**disponibile sul nuovo Portale unico ISEE**, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE) che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2024 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 11, del D. Lgs. n. 230/2021, ai sensi del quale l’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell'ISTAT, la mensilità di Assegno unico di gennaio 2024 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.

### ***Nuovo calendario pagamenti periodo gennaio – giugno 2024***

Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione, l'INPS prosegue la collaborazione con la Banca D'Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell'anno.

Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti date di pagamento dell'assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio – giugno 2024:

- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024;
- 15, 16, 17 maggio 2024;
- 17, 18, 19 giugno 2024.

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Sull'argomento, si ricorda che l'effettuazione di conguagli da parte dell'Istituto sull'importo dell'assegno spettante è comunicato all'utente tramite mail/sms e che il dettaglio delle operazioni effettuate è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato, consultabile attraverso il portale dell'INPS - <https://www.inps.it/> - utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**

## Sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà

Sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2021, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023.

### ***Istruzioni contabili***

Con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023, sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2022.

L'INPS, con il **messaggio n. 5 del 02-01-2024**, procede ad indicare le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023.

Le predette imprese usufruiranno delle riduzioni contributive di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 40/2023.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2024**

L'INPS, con la **circolare n. 1 del 02/01/2024**, descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante *“Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”*.

Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

L’INPS, con la **circolare n. 2 del 03/01/2024**, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Indennità antitubercolari: importi da corrispondere per l'anno 2024**

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2023) per l'anno 2024.

**(INPS, circolare n. 3 del 03/01/2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi pagamenti**

Domande di ADI- primi pagamenti. Com'è noto, dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l'accesso alla nuova misura dell'Assegno di Inclusione istituita con decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Secondo quanto previsto con la circolare n.105 del 16 dicembre 2023, per le domande presentate entro il mese di gennaio 2024, con il Patto di attivazione (PAD) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria, l'erogazione del beneficio potrà essere riconosciuto dal mese di gennaio medesimo.

Dal mese di gennaio 2024 verranno, pertanto, avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti: per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell'istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024; per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell'istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; dal giorno 27 febbraio verrà pagato l'importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;

Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

**(INPS, messaggio n. 25 del 03-01-2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **SFL: indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico**

Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell'erogazione del beneficio economico.

Per l'accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico erogato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall'effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all'autoimpiego.
9. servizio civile universale.

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l'impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell'interessato.

L'articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che *“Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di*

*accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL”*

### ***Il pagamento dell'indennità SFL***

Come sopra richiamato, il riconoscimento dell'indennità SFL è condizionata all'effettiva partecipazione ad un'iniziativa di politica attiva (corso formativo o altro) ed è riconosciuta per la durata del programma.

Nella circolare INPS n. 77/ 2023 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura

del Supporto per la formazione e il lavoro, sono state riportate le modalità di registrazione nel SIISL delle iniziative di politica attiva in cui è inserito il soggetto. In fase di registrazione, infatti, devono essere indicati gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista.

La stessa circolare prevede *che “diversamente (nel caso in cui la fine dell'attività o del corso non sia già nota), al termine del corso o dell'attività, il servizio competente, dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione”.*

### ***Il funzionamento del SIISL***

Ai fini del riconoscimento dell'indennità SFL, il SIISL effettua, la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione *“Beneficiari ADI ed SFL”*.

In particolare, la lettura avviene:

- entro 2 ore dall'invio del PAD al Ministero;
- ad ogni notifica di modifica ricevuta da ANPAL;
- il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 15 del mese);
- il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 27 del mese).

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un'attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

- Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa
- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento

- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente
- Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

si possono verificare due possibili situazioni:

- I. Stato attività è Terminata, Sospesa o Confermata (e.g., data fine è quella di incontro tra CPI e Cittadino oppure altra data Posteriore);
- II. Stato attività è Iniziata e Data inizio Attività è nel mese Antecedente oppure Coincidente a quello di competenza

Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL

Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza

Per i corsi di formazione, i tirocini, il servizio civile, caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, la data d'inizio e la data di fine del corso lette da SIISL nella Scheda Anagrafica e Professionale del beneficiario o comunicata a SIISL dall'Ente di formazione che la eroga, consentono il riconoscimento della mensilità intercorrenti, nel rispetto delle modalità di cui all'art.12, c.8 del DL 48/2023, senza la necessità di inserimento della conferma mensile, e il sistema registra e comunica solamente gli eventi negativi che interrompono la misura.

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo, i criteri di pagamento sopra indicati, verranno applicati dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l'adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei diversi attori coinvolti e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 12 comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 circa la verifica trimestrale della condizione.

Dalla mensilità di marzo 2024, pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all'iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l'erogazione dell'indennità economica verrà interrotta.

In fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024 verranno disposti in presenza di almeno un'attività che rispetta le seguenti condizioni:

- Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa
- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento
- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente

- Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese
- Antecedente quello di competenza
- Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL
- Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza

**(INPS, messaggio n. 27 del 03-01-2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Inserito Comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco Comuni i cui terreni sono interamente esenti dall'IMU**

Con la Circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2024 è stato disposto l'inserimento del Comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 1993 dei Comuni i cui terreni sono interamente esenti dall'IMU.

**(Dipartimento delle Finanze, circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Contributi editoria anno 2023: domande fino al 31 gennaio

Le credenziali di accesso alla piattaforma per l'invio delle istanze devono essere richieste all'indirizzo Pec dedicato, ma sono comunque valide le credenziali utilizzate negli anni precedenti.

Attiva, dal **2 gennaio 2024**, la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali. Le istanze potranno essere presentate fino al 31 gennaio. A comunicarlo un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Per richiedere le credenziali di accesso alla procedura c'è tempo fino al giorno precedente la chiusura della piattaforma stessa, inviando l'apposito modulo alla casella Pec [die.contributidiretti@pec.governo.it](mailto:die.contributidiretti@pec.governo.it). L'ufficio competente provvederà a trasmettere le credenziali riservate (username e password) e l'indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

Le imprese che hanno presentato domanda negli anni precedenti possono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso.

Per ricevere l'eventuale rata di anticipo, la domanda deve essere corredata dei documenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del Dpcm 28 luglio 2017. Possono usufruire di una prima tranche di contributo soltanto le imprese già beneficiarie dell'incentivo nell'anno precedente. Sempre entro il 31 gennaio, deve essere inviato, a cura dell'editore, un campione dei numeri della testata agevolata all'indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  
Ufficio per il sostegno all'editoria  
Servizio per il sostegno diretto alla stampa  
UFFICIO ACCETTAZIONE  
Via dell'Impresa 90  
00187 - Roma

E se il contributo è richiesto per la prima volta il plico deve contenere anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti.

Altra scadenza da inserire nel calendario, il 30 settembre, termine stabilito per presentare con le stesse modalità di invio della domanda, l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del Dpcm su menzionato o l'intera documentazione se non prodotta unitamente all'istanza. Le case editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, specifica l'avviso, entro fine gennaio, devono inviare al Dipartimento l'istanza e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma una volta inseriti i dati. Stesso termine per presentare la domanda anche all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2024, al Dipartimento e, per conoscenza, al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, insieme alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. di riferimento.

### ***Beneficiari***

Come stabilisce il Dlgs n. 70/2017, che ridefinisce la disciplina di erogazione del contributo, possono usufruire del contributo, a patto che svolgano unicamente attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

- le cooperative giornalistiche
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016
- gli enti senza fini di lucro o le case editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti le imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Inoltre, possono accedere al contributo le imprese che editano: quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana quotidiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero (per l'edizione cartacea si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani con una diffusione all'estero non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite; per l'edizione in formato esclusivamente digitale, quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili).

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica:

[helpdesk.piattaformacontributi@governo.it](mailto:helpdesk.piattaformacontributi@governo.it).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Navi iscritte nei registri UE, attività accessorie agevolabili

Definito l'elenco dei servizi complementari che possono fruire anch'essi della riduzione, pari all'80% del reddito, riconosciuta sugli introiti derivanti dall'uso delle imbarcazioni.

Cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo, imbarco e sbarco passeggeri, carico e scarico merci, e non solo.

Individuate tutte le attività accessorie al trasporto marittimo che possono beneficiare delle misure agevolative previste dall'articolo 4, comma 2, del Dl n. 457/1997. Si ricorda che la norma prevede, per le navi iscritte nel Registro internazionale, che la base imponibile assoggettabile a Irpef e Ires derivante dall'utilizzazione di tali imbarcazioni concorra a formare il reddito complessivo limitatamente al 20 per cento.

A fare l'elenco delle attività ammissibili è il decreto 22 novembre 2023 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023**.

Beneficiari sono i soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte nei registri Ue o dello Spazio economico europeo o, ancora, navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali annodate nell'apposito elenco (articolo 6-ter, comma 2, del Dl n. 457/97).

I benefici reddituali, quindi, sono estesi alle seguenti attività:

- vendita di beni e fornitura di servizi a bordo come cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo contratti di subappalto o franchising o in generale rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto imbarco e sbarco passeggeri
- carico e scarico merci, inclusa la movimentazione di container nel porto raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare fornitura e messa a disposizione di container trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo. La quota agevolabile non deve superare il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.

Inoltre, non sono compresi nel perimetro agevolativo i redditi provenienti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo. I ricavi per rientrare nella misura di favore devono essere annotati nelle scritture contabili.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 trovano spazio due ulteriori decreti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi del 21 novembre 2023. Il primo decreto definisce l'elenco per l'annotazione delle navi iscritte nei citati registri adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto e alle attività assimilate, il secondo decreto stabilisce le modalità applicative e il rilascio delle autorizzazioni alle stesse navi, per accedere ai benefici fiscali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Classificazione dei prodotti a fini doganali: la Nomenclatura Combinata per il 2024

Dal 1° gennaio 2024, ai fini della classificazione doganale delle merci, si applica la versione completa e aggiornata della Nomenclatura Combinata (NC), adottata dalla Commissione europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2364, del 26 settembre 2023 (in G.U.U.E. serie L del 31 ottobre 2023).

Il Reg. n. 2023/2364 dispone la sostituzione dell'allegato I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, che ha istituito una nomenclatura delle merci.

Tale strumento risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione delle merci (il riferimento è, ad es., alle misure di politica commerciale o di politica estera e sicurezza comune che prevedono divieti o restrizioni sia all'importazione che all'esportazione)

Come emerge dai “*considerando*” del Reg. n. 2023/2364, l'intervento emendativo in esame risponde principalmente a finalità di semplificazione e aggiornamento della Nomenclatura Combinata delle merci, anche allo scopo, tra l'altro, di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti ad alto contenuto tecnologico contemplati dall'Accordo plurilaterale che ne stabilisce la progressiva liberalizzazione, concluso in sede WTO ed approvato dall'Unione europea con la Decisione (UE) n. 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016.

Al riguardo, tra le novità della NC 2024, è da evidenziare – nell'ambito della voce NC 9013, dedicata ai laser, diversi dai diodi laser, e ad altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica – la creazione di un apposito codice (NC 9013 80 40) per i “*ripartitori ottici passivi, non contenenti elementi elettrici o elettronici, per telecomunicazioni*”, ai fini del mantenimento del trattamento di esenzione daziaria per questi specifici prodotti contemplati dal menzionato Accordo plurilaterale.

Per quanto riguarda il settore delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione dal dazio, è stata modificata la classificazione di alcune sostanze riportate nell'elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità per tenere adeguatamente conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore.

Le modifiche apportate quest'anno alla Nomenclatura Combinata tengono anche conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, prevedendo, da un lato, la cancellazione di denominazioni e codici obsoleti e, dall'altro, l'introduzione di nuove sottovoci e l'aggiornamento della struttura delle sottovoci esistenti, con la finalità di agevolare il monitoraggio di prodotti specifici. Tra le novità più rilevanti riguardanti la NC 2024, si evidenziano la creazione delle seguenti sottovoci NC relative, in particolare, a:

- la tipologia di banane *“Plátano de Canarias”*, rientrante nel capitolo 8 (*“Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni”*);
- taluni tipi di *“pomodori”*, nell'ambito del capitolo 20 (*“Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante”*);
- determinati *“cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche”*, rientranti nel capitolo 39 (*“Materie plastiche e lavori di tali materie”*);
- alcune *“stoffe non tessute”*, riportate nel capitolo 56 (*“Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia”*);
- i cascami ed avanzi di *“altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa”*, rientranti nel capitolo 70 (*“Vetro e lavori di vetro”*);
- parti di *“sedili per autoveicoli”*, nell'ambito del capitolo 94 (*“Mobili; oggetti lettereci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate”*).

Per completezza, si richiama anche la semplificazione della sottovoce 5007 20 (*“Altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino”*). Come di consueto, l'Agenzia Dogane e Monopoli (Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione) ha reso disponibili sul proprio sito internet, a beneficio degli operatori interessati, sia l'elenco dei codici di nomenclatura NC 2023 soppressi che quello dei nuovi codici validi a partire dal 1° gennaio 2024, nonché le relative tabelle di trasposizione (v. la comunicazione TAR n. 2023-061).

Infine, è da evidenziare che, nell'ambito della complessa attività di classificazione delle merci ai fini doganali, si inserisce anche l'analisi di potenziale dualità dei prodotti, necessaria ad una compliance efficace e integrata, che tenga adeguatamente conto anche delle esigenze di export control, volte ad escludere che la transazione possa essere effettuata in violazione delle norme.

Per verificare se un prodotto sia sottoposto ad autorizzazione preventiva, ovvero se sia di libera esportazione, gli operatori possono consultare la Tariffa doganale d'uso integrata (<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/taricclassificazione-merci>) sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, nonché la Tavola di correlazione tra i codici della Nomenclatura Combinata 2024 e i codici dell'elenco riportato nell'allegato I del Reg. (UE) n. 2021/82, aggiornata il 29 dicembre scorso a cura della Commissione europea.

**(Assonime, nota del 03/01/2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Pubblicati in G.U. i Decreti Legislativi su Statuto del contribuente e adempimento collaborativo e modifica del contenzioso tributario**

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024** sono stati pubblicati tre nuovi decreti attuativi della delega fiscale:

Il **D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220** contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario, il **DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219** che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente e infine il **D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 221** recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Sale così a cinque il numero dei decreti legislativi ex L. 111/2023 che hanno terminato l'intero iter, compresa la pubblicazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024: i nuovi importi del canone dovuto per l'anno 2024 per le varie casistiche**

Da quest'anno il canone Rai costa meno. Pronti i nuovi importi dell'abbonamento Tv dovuto per il 2024.

La legge di bilancio 2024 ha ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l'anno in corso.

**L'Agenzia delle entrate**, con la **risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024**, ha reso noti gli importi del canone per l'anno 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi.

Per i cittadini per i quali l'addebito del canone avviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l'intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Per maggiori informazioni, consultare l'area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate Aree tematiche - Canone TV - Agenzia delle Entrate ([agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it)), oppure telefonare al numero verde 800.93.83.62.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 4 gennaio 2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)